



# Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico  
internazionale viaggiatori)

**Modifica del 21 luglio 2020**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno,*

visto l'articolo 3 canoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza COVID-19  
provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020<sup>1</sup>,  
*ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico interna-  
zionale viaggiatori del 2 luglio 2020 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 23 luglio 2020 alle ore 00.00<sup>2</sup>.

21 luglio 2020

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

<sup>1</sup> RS **818.101.27**

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 22 luglio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge  
del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio**

Arabia Saudita  
Argentina  
Armenia  
Azerbaijan  
Bahrein  
Bolivia  
Bosnia e Erzegovina  
Brasile  
Capo Verde  
Cile  
Colombia  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Emirati arabi uniti  
Eswatini (Swasiland)  
Guatemala  
Honduras  
Iraq  
Isole Turks e Caicos  
Israele  
Kazakistan  
Kirghizistan  
Kosovo  
Kuwait  
Lussemburgo  
Macedonia del Nord  
Maldive  
Messico

Moldova

Montenegro

Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Russia

Serbia

Stati Uniti (incluso Puerto Rico e Isole Vergini americane)

Sudafrica

Suriname

Territorio palestinese occupato

